

- Ufficio competente

Per l'avvio di una nuova attività, trasferimento di sede, subingresso e variazione dell'attività in ambito alimentare è competente [l'Unità pianificazione urbanistico commerciale esercizi in sede fissa](#)

- Descrizione

Per commercio all'ingrosso si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti (grossisti, dettaglianti, esercenti pubblici), o ad utilizzatori professionali (industrie, aziende artigiane) o ad altri utilizzatori in grande (collegi, enti pubblici o privati, ospedali).

Non sono commercianti all'ingrosso coloro che vendono direttamente a privati consumatori o rivendono occasionalmente merci precedentemente acquistate ovvero vendono a chiunque beni di propria produzione.

- Requisiti

Requisiti soggettivi:

- possesso dei requisiti morali ai sensi dell'articolo 71 [D.Lgs n. 59/2010](#) ;
- assenza di pregiudiziali ai sensi della [legge antimafia](#) .

Se l'attività commerciale viene svolta in forma societaria, il possesso dei requisiti morali è richiesto al legale rappresentante oppure ad un'altra persona specificamente preposta (delegata) dalla società all'attività commerciale.

- Presentazione della domanda

In linea generale, per esercitare l'attività di commercio all'ingrosso occorre sempre presentare una pratica presso la competente Camera di Commercio, che provvede alla verifica dei requisiti morali.

In particolare, quando l'attività di commercio all'ingrosso riguarda:

- il campo **alimentare**;
- prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale;
- additivi e premiscele destinate all'alimentazione animale

occorre, inoltre, presentare al SUAP del Comune di Milano, esclusivamente per via telematica, tramite la piattaforma nazionale "Impresainungiorno.gov.it" una [Segnalazione Certificata di Inizio Attività \(SCIA\)](#) completa della necessaria documentazione.

La procedura si sviluppa attraverso la compilazione guidata di uno "schema" che va a formare, sulla base delle informazioni fornite, il modulo telematico SCIA (nuova attività, subingresso, variazioni, ecc.), aggiornato in base ai contenuti previsti dalla modulistica unificata e standardizzata nazionale di cui all'Accordo della Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2018.

Nei casi di apertura, trasferimento di sede, subingresso è necessario corredare la pratica SCIA dell'attestazione dell'avvenuto versamento degli oneri sanitari a favore di ATS Milano Città Metropolitana.

La presentazione della SCIA consente di iniziare subito l'attività, fatto salvo il caso di esercizio congiunto della vendita all'ingrosso e al dettaglio su una superficie di vendita superiore ai 250 mq. , che costituiscono il limite previsto dalla legge per configurare la fattispecie del commercio di vicinato.

Avuto riguardo alla superficie complessiva utilizzata per la vendita congiunta all'ingrosso e al dettaglio, si potrà ravvisare una media oppure grande struttura di vendita, con applicazione pertanto del regime autorizzativo ad esse correlato.

- **Modulistica**

[Accedi alla piattaforma nazionale "Impresainungiorno.gov.it"](http://Impresainungiorno.gov.it)

- **Riferimenti di legge**

[D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114](#) - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

[D.Lgs 6 agosto 2012 n. 147](#) (in particolare articolo 8, comma 2, lett. C) Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.

- **Note**

Le SCIA hanno validità immediata e permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare o ai locali.

A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 147/2012, con l'articolo 8, comma 2, lett. c) è stato **oppresso il divieto di esercitare congiuntamente nello stesso punto vendita le attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio (cd. "al minuto")**, precedentemente sancito dall'art. 26, comma 2 del D.Lgs n. 114/1998.

Le due attività di vendita possono quindi essere svolte contestualmente nel medesimo locale; va tuttavia precisato che al fine di individuare la disciplina normativa applicabile ad ogni singolo caso, la superficie di vendita utilizzata deve essere considerata nella sua interezza.

Con la conseguenza che risultano applicabili le disposizioni più restrittive fra quelle vigenti rispettivamente in relazione alle due forme di attività.

L'attività congiunta è quindi consentita, ma il superamento - ad esempio - dei limiti di superficie che differenziano il commercio di vicinato dalle medie e grandi strutture di vendita implica l'applicazione delle norme volte a consentire l'insediamento di queste ultime.

Si ricorda infine che in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (ad esempio magazzini) superiore ai 400 mq. , andranno espletati - presso il

competente Comando Vigili del Fuoco – gli adempimenti inerenti la sicurezza antincendi di cui al D.P.R. n. 151/2011